

Considerazioni introduttive

Il riciclaggio (dei proventi di attività illecite) rappresenta un fenomeno dai risvolti non solo economici, ma anche politici / sociali e si pone come una grave minaccia per l'economia globale, con effetti destabilizzanti per il sistema finanziario.

La dimensione transnazionale di tali fenomeni, infatti, ha comportato lo svilupparsi di processi di armonizzazione internazionale della regolamentazione antiriciclaggio, in quanto in un mercato sempre più libero e concorrenziale, la movimentazione di fondi illeciti può essere favorita proprio dalle lacune legislative presenti negli ordinamenti giuridici statuali.

Da tempo la comunità internazionale, nonché l'Unione europea si sono dotate di strumenti normativi volti a prevenire e a contrastare tali fattispecie illecite, nella consapevolezza che la criminalità assume oggi dimensioni transnazionali e necessitano forme di intervento coordinato tra i vari Stati europei (e non solo): al riguardo, si ricorda la recente entrata in vigore della cd. «IV Direttiva antiriciclaggio», n. 2015/849, a dimostrazione del costante impegno dell'UE nel contrastare ogni forma di criminalità organizzata, che minaccia «l'integrità e la stabilità del settore finanziario»¹. In precedenza, la Direttiva 91/308/CEE del Consiglio europeo aveva provveduto a definire il concetto di «riciclaggio dei proventi di attività illecite» esclusivamente, però, in relazione ai reati connessi con il traffico di stupefacenti, imponendo obblighi esclusivamente a carico del settore finanziario;

¹ Cfr. Direttiva UE 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva 2006/70/CE della Commissione, 20 maggio 2015, «Gazzetta Ufficiale Unione Europea», L 141/73, 5 giugno 2015, *Considerando* n. 1.

successivamente con la Direttiva 2001/97/CE si andava a raffinare la definizione della fattispecie di «riciclaggio», prevedendo un novero più ampio di reati presupposto, al fine di agevolare la segnalazione delle operazioni sospette, nonché la cooperazione internazionale. Infine, allineandosi alle Raccomandazioni del GAFI del 2003, sono entrate in vigore le Direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE, che vanno ad intensificare le misure di controllo sull'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose, nonché di finanziamento del terrorismo.

In tale contesto, anche il «portone di bronzo» del più piccolo Stato del mondo si apre alle necessità dei tempi, con la consapevolezza che «il bene comune è sempre più minacciato dalla criminalità transnazionale e dall'uso improprio del mercato e dell'economia, nonché dal terrorismo»²: nel dicembre 2009, infatti, la Santa Sede (in nome e per conto dello Stato Città del Vaticano) ratifica la Convenzione monetaria 2010/C 28/05 assumendo l'impegno di adottare tutte le misure appropriate, mediante il recepimento diretto delle Direttive e degli atti giuridici comunitari, per prevenire e contrastare il fenomeno del riciclaggio³.

Segue, quindi, a partire dicembre 2010 un'importante opera di innovazione legislativa, inaugurata da Benedetto XVI e proseguita da Francesco, del sistema finanziario, penale (e tributario) vaticano al fine di adeguarsi agli standard internazionali e comunitari. Sullo sfondo il peculiare legame del (rinnovato) Diritto vaticano con il Diritto canonico, che costituisce la «prima fonte normativa e primo criterio di riferimento interpretativo» dell'ordinamento statale vaticano⁴.

² Cfr. Francesco, Lett. Ap. in forma di *Motu Proprio* «Ai nostri tempi», sulla giurisdizione degli organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano in materia penale, 11 luglio 2013.

³ Sul tema del rapporto tra le recenti riforme vaticane e la normativa europea, v. E. Bani, P. Consorti, *Finanze Vaticane e Unione europea. Le riforme di Papa Francesco e le sfide della vigilanza internazionale*, Bologna, Il Mulino, 2015.

⁴ Cfr. Benedetto XVI, *Motu Proprio* «Legge sulle Fonti del Diritto dello Stato della Città del Vaticano», n. XXLI, 1° ottobre 2008, «AAS suppl.», LXXIX, 2000, art. 1.1.

Nell'ambito di questo inscindibile legame tra ordinamento canonico e vaticano, fino a tempi molto recenti, si poteva pacificamente affermare che tale vincolo fosse «a senso unico»: solo il Diritto canonico veniva recepito dal Diritto vaticano ed esercitava un'influenza diretta sul ordinamento statale (e non viceversa)⁵. Tuttavia, sottolineando uno degli aspetti forse più interessanti – a mio avviso – della recente normativa introdotta, si ravvisa un fenomeno di dilatazione del Diritto vaticano oltre i suoi naturali confini. Infatti, con il *Motu Proprio* «La Sede Apostolica» (30 dicembre 2010), Benedetto XVI delega «i competenti organi giudiziari dello Stato Città del Vaticano ad esercitare la giurisdizione nei confronti dei Dicasteri della Curia Romana e di tutti gli enti dipendenti dalla Santa Sede» che svolgono professionalmente attività economico-finanziaria. In tal caso è, quindi il Diritto vaticano che obbliga soggetti di Diritto canonico, attuando una «erosione dell'impenetrabilità dell'ordinamento canonico»⁶ stesso. La strada inaugurata da Benedetto XVI viene seguita dal suo successore Francesco, il quale con *Motu Proprio* «Ai nostri tempi» (11 luglio 2013) dispone l'estensione della giurisdizione penale vaticana, in riferimento ai reati indicati nelle recenti Leggi nn. VIII e IX (di modifica e integrazione del Codice penale e di procedura penale) alle persone ed enti operanti per la Santa Sede; infine con *Motu Proprio* «La Promozione» si ribadisce in maniera più netta e semanticamente più incisiva, che «i Dicasteri della Curia Romana e gli altri organismi ed enti dipendenti dalla Santa Sede, nonché le organizzazioni senza scopo di lucro, aventi personalità giuridica canonica e sede nello Stato della Città del Vaticano, sono tenuti ad osservare le leggi dello Stato della Città del Vaticano in materia di: misure per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; misure contro i soggetti che minacciano la pace e la sicurezza internazionale; vigilanza prudenziale degli enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria».

⁵ Cfr. G. Rivetti, *Stato Città del Vaticano. Normativa antiriciclaggio*, Milano, Giuffrè, 2014, p. 161.

⁶ Cfr. G. Dalla Torre, G. Boni (a cura di), *Il diritto penale della Città del Vaticano. Evoluzioni giurisprudenziali*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 137.

Un'importante opera di riforma, che non si è limitata a interessare solo il settore penale, mediante l'introduzione di nuove fattispecie di illecito, come il reato di riciclaggio, autoriciclaggio, terrorismo, etc., connessi anche con la previsione di nuove forme di responsabilità degli enti collettivi⁷, ma ha avuto riflessi in ambito tributario e amministrativo, introducendo nuove misure in materia di vigilanza, *compliance* ed informazione finanziaria; un'imponente riforma che ha investito uno Stato *enclave* di appena quarantotto ettari, che rappresentano, come affermava Pio XI «quel tanto di corpo che basta per tenere unita l'anima», ossia quella porzione di territorio che «basta come supporto della sovranità»; sovranità pienamente espressa attraverso il proprio ordinamento giuridico, che in tutte le sue peculiarità e complessità rilevate nel corso del lavoro di ricerca che segue, si allinea alle necessità dell'attuale epoca della globalizzazione (giuridica ed economica), restando comunque ancorato ai cardini del Diritto canonico e del Diritto divino.

⁷ Sul peculiare intreccio tra reato di autoriciclaggio e responsabilità degli enti, v. C. Piergallini, *Autoriciclaggio, concorso di persone e responsabilità dell'ente: un groviglio di problematica ricomposizione*, in F. Curi, M. Mantovani, S. Tordini Cagli, V. Torre (a cura di), *Scritti in onore di Luigi Stortoni*, Bologna, BUP, 2016, vol. I, pp. 739-753.